



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.198 del registro data 08/11/2024	OGGETTO: Patrocinio legale art. 59 CCNL 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali, al dipendente [Omissis] nel proc. pen. n. 15138/2012 R.G.NR Mod. 21 - Gradimento nomina difensore di fiducia.
---	--

L'anno *duemilaventiquattro* addì otto del mese di novembre alle ore 14:30 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco		
CAUSARANO Giuseppe	Vice Sindaco		
GIANNONE Vincenzo	Assessore		
FALLA Giovanni	Assessore	—	X
PORTELLI Concetta	Assessore		
TIMPERANZA Valeria	Assessore	—	X

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Maria Sgarlata

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile di E.Q. del Settore I Affari Generali, Dott.ssa Maria Sgarlata, n. 26 del 07/11/2024, avente per oggetto: "Patrocinio legale art. 59 CCNL 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali, al dipendente [Omissis] nel proc. pen. n. 15138/2012 R.GNR Mod. 21 - Gradimento nomina difensore di fiducia.";
 - Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
 - Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
 - Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
 - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
 - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
 - Ritenuto che la proposta esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
 - Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
 - Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Responsabile di E.Q. del Settore I Affari Generali, Dott.ssa Maria Sgarlata, n. 26 del 07/11/2024 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore I Affari Generali



Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 26

Del 07/11/2024

OGGETTO: Patrocinio legale art. 59 CCNL 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali, al dipendente [Omissis] nel proc. pen. n. 15138/2012 R.G.NR Mod. 21 – Gradimento nomina difensore di fiducia.

La sottoscritta dott.ssa Maria Sgarlata, nella qualità di Titolari di Elevata Qualificazione del Settore I Affari Generali, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopradistinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

VISTA la nota prot. n. 11656 del 22/03/2024 e successiva integrazione prot. n. 40630 del 06/11/2024, con la quale il dipendente comunale [omissis] comunica di essere stato prima indagato nel proc. pen. n. 15138/RGNR/Mod. 21, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania DDA e, successivamente, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio presentata dal Gup presso il Tribunale di Catania, innanzi al quale si è svolta l'udienza preliminare - n. 15485/12 R.G.Gip- di essere stato rinviato a giudizio innanzi alla Corte di Assise di Siracusa nel procedimento penale iscritto al n. 1/17 RG Corte di Assise di Siracusa, per fatti connessi al servizio di cui era responsabile, procedimento definito con sentenza di assoluzione da tutte le accuse n. 1/2023 del 07/02/2023 della Corte di Assise di Siracusa "perché il fatto non sussiste", e pertanto chiede il rimborso dei compensi professionali al difensore incaricato Avv. Rinaldo Occhipinti, per l'attività svolta dallo stesso nelle diverse fasi del giudizio;

VISTA la documentazione agli atti d'ufficio, da cui risulta che:

- con prot. n. 149/manut. del 21/01/2013 il dipendente ha comunicato all'Ufficio competente per l'attivazione della tutela giudiziaria, di aver ricevuto in data 19/01/2013 la notifica dal Tribunale di Modica di invito per la presentazione di persona sottoposta ad indagini di cui all'avviso di reato n. 2022/2012 RGNR, e di avere conferito formale incarico quale legale di sua fiducia all'Avv. Rinaldo Occhipinti;
- con prot. n. 2716 del 27/06/2016 il dipendente ha comunicato all'amministrazione la notifica dell'avviso conclusione indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania DDA di Catania del 18/04/2016, quale persona sottoposta alle indagini (art. 415 bis cpp), nel provvedimento n. 15138/12 R.G.N.R. Mod. 21;

Vista la documentazione allegata alla richiesta prot. n. 11656 del 22/03/2024, e precisamente:

- decreto di rinvio a giudizio e fissazione udienza preliminare del Tribunale di Catania – Sezione del GIP- del 07/07/2016;
- decreto del GUP del 21/11/2016 di rinvio a giudizio innanzi alla Corte di Assise di Siracusa;
- sentenza della Corte di Assise di Siracusa nel proc. n. 1/17 R.G. - n. 15138/12 R.G.N.R. - n. 15485/12 R.G. G.I.P. - n. 1/23 Reg. Sent. depositata il 16/03/2023, divenuta irrevocabile;
- parcelle del compenso dell'avvocato per le diverse fasi del giudizio;

DATO ATTO che la materia del rimborso delle spese legali ai dipendenti degli Enti Locali è regolata dall'art. 59 del CCNL del 16 novembre 2022, per il personale del Comparto Funzioni Locali, che riproduce sostanzialmente il testo dell'art. 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 e prevede che al c. 1: "*l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.*";

VISTO il comma 2 del suddetto art. 59 del CCNL 16/11/2022, ai sensi del quale il dipendente, "*sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, può nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, purché vi sia il previo comune gradimento dell'Ente, con oneri interamente a suo carico. Nel caso di conclusione favorevole con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. (...) Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.*";

DATO ATTO che la giurisprudenza ha più volte evidenziato che, come si desume dal richiamato dettato normativo, nel nostro ordinamento manca un principio generale che consenta di affermare, indipendentemente dalla fonte normativa settoriale e a prescindere dai limiti in cui il diritto viene conformato, l'esistenza di un generalizzato diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente;

RITENUTO che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, perché l'ente locale possa legittimamente assumersi l'onere di prestare assistenza legale ai propri dipendenti, devono verificarsi specifici presupposti a fronte di rigorose valutazioni che gravano sull'ente, atteso che solo così sarà possibile garantire una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche anche in una materia così delicata come quella in trattazione. Questi dunque i presupposti che occorre verificare:

- connessione della vicenda giudiziaria con la funzione rivestita dal pubblico funzionario;
- tutela dei diritti ed interessi facenti capo all'ente;
- assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'ente;
- conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione.

DATO ATTO, pertanto, che l'Ente medesimo è sostanzialmente tenuto a ponderare i propri interessi nel quadro del pendente procedimento giudiziario, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine; in tale quadro, l'obbligo gravante sull'ente di assumere le spese dei procedimenti penali in cui siano implicati i propri dipendenti o amministratori è strettamente legato alla circostanza che tali procedimenti riguardino fatti ed atti in concreto imputabili non ai singoli soggetti che hanno agito per conto della Pubblica Amministrazione, ma direttamente ad essa in forza del rapporto di immedesimazione organica. La ponderazione degli interessi in gioco deve, pertanto, assumere particolare rigore (cfr., in tal senso, tra le tante, C.d.S. Sez. V, dec. n. 2242/2000, Cass., Sez. I, sent. n. 15724/2000);

CONSIDERATO che gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento penale sono effettivamente stati posti in essere dal dipendente in questione nell'espletamento del proprio servizio e nell'adempimento dei propri compiti di ufficio, e che non si riscontra, allo stato, alcun conflitto d'interesse tra il dipendente e l'Amministrazione;

RITENUTO condividere la scelta dell'avvocato difensore operata dal suddetto dipendente ed assumere gli oneri di difesa sostenuti per la rappresentanza legale dell'interessato, nei limiti di quanto stabilito dalle relative tariffe forensi;

PRECISATO che il procedimento di rimborso consta di una serie di atti e di attività che vanno dall'assoluzione con formula ampia del richiedente, alla richiesta debitamente quantificata e documentalmente giustificata della parte, alla valutazione positiva dell'Ente in ordine alla sussistenza di tutte le condizioni per il rimborso;

DATO ATTO che la liquidazione delle spese in questione non può in nessun caso essere considerata legittima in assenza di ogni documentazione giustificativa poiché in ossequio ai precetti di rango costituzionale (imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost.), l'Ente pubblico può procedere al rimborso delle spese affrontate da coloro che abbiano operato nel suo interesse nelle sole ipotesi in cui le medesime spese risultino rigorosamente documentate e giustificate;

VISTO l'art. 59 del CCNL del 16/11/2022;

VISTO il D.lgs. 165/2001, recante le norme generali sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.lgs. 267/2000,

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

- 1) **esprimere** il proprio gradimento, ai sensi dell'art. 59 del C.C.N.L. 16.11.2022, alla nomina, quale legale di fiducia del dipendente comunale [Omissis] nel procedimento di cui in premessa, dell'avv. Rinaldo Occhipinti del Foro di Ragusa;
- 2) **accogliere** la richiesta di rimborso avanzata con nota prot. n. 11656 del 22/03/2024, e successiva integrazione prot. n. 40630 del 06/11/2024, dal dipendente comunale [Omissis] in considerazione della definizione del procedimento penale con sentenza di assoluzione da tutte le accuse n. 1/2023 del 07/02/2023 della Corte di Assise di Siracusa, , irrevocabile, "perché il fatto non sussiste";
- 3) **dare atto** che l'Amministrazione comunale procederà al rimborso qualora ne ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 59 CCNL 16/11/2022 e del vigente regolamento comunale, nei limiti di quanto stabilito dalle tariffe forensi, demandando ai responsabili dei Settori competenti in materia, di porre in essere gli adempimenti consequenziali derivanti dall'adozione del presente provvedimento;
- 4) **dare atto** che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A), che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato;
- 5) **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

L'Assessore al ramo
(Sig. Giuseppe Causarano)



Il Capo Settore Affari Generali
Maria Sgarlata



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE I AFFARI GENERALI



Allegato alla proposta di delibera di G.C. n° 26 del 07/11/2024

OGGETTO: Patrocinio legale art. 59 CCNL 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali, al dipendente [Omissis] nel proc. pen. n. 15138/2012 R.G.NR Mod. 21 – Gradimento nomina difensore di fiducia.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 07.11.2024



Il Responsabile del Settore I°
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 07.11.2024



Il Responsabile del Settore Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE
(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Geom. Vincenzo Giannone)



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal 8-11-24 al 23-11-24

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)


IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 08-11-24:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Sgarlata

M. Sgarlata